

FALLIMENTI 2021: L'IVA SI RECUPERA ADESSO

La chiusura del bilancio al 31 dicembre si accompagna sempre alla valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno. Non va dimenticato che **è di fatto l'ultima occasione per recuperare l'Iva nei confronti dei clienti assoggettati a fallimento o altra procedura.**

I termini di emissione della nota di credito sono variati con riferimento alle procedure concorsuali avviate **dal 26 maggio 2021.**

In tali casi, a differenza che in passato, la **variazione Iva** può essere operata a partire **dalla data di apertura della procedura concorsuale** (senza quindi attenderne l'esito infruttuoso), e dunque:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La nota di variazione in diminuzione è consentita anche a chi non abbia effettuato l'insinuazione al passivo.

Per la precisione: il diritto è esercitabile anche in caso di "accordo di ristrutturazione dei debiti", dalla data del decreto che lo omologa, e in caso di "piano attestato" dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Occorre **fare attenzione** al fatto che in tutti i casi elencati **il diritto al recupero dell'Iva non è a tempo indeterminato**, ma deve essere esercitato **al più tardi entro il termine della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, cioè in cui la procedura si è avviata.

In concreto, se un cliente è fallito tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021, **la nota di variazione può essere emessa**, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, cioè **entro il 30 aprile 2022**, e **la detrazione** può essere operata nell'ambito della **liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa.**

Il **documento elettronico** che permette di variare la sola Iva è il **TD08 nota di credito semplificata.**





I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.

Nel caso di **procedure** concorsuali e para-concorsuali **avviate prima del 26 maggio 2021**, rimangono valide le **vecchie regole**, e quindi la nota di variazione potrà essere emessa solo dopo la loro conclusione.



dott. Christian Penso
c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.

Per approfondire chiamateci o scrivete ci:

www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044